



Distretto Socio Sanitario n. 9

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9

PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018. TIROCINI D'INCLUSIONE SOCIALE

CUP D79J19000690001

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9 DI GELA, FINANZIATI DAL PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018 - CUP: D79J19000690001

PREMESSO CHE:

il Comune di Gela, nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-sanitario n.9, seguendo l'iter di approvazione previsto per il PAL, ha presentato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Attuazione Locale – PAL – Quota Servizi del Fondo Povertà 2018;

il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con nota prot. n.7/n19748 del 12.05.2021 ha espresso Parere di coerenza del PAL del Distretto Socio-sanitario n.9 con gli indirizzi del Piano Regionale per la lotta alla povertà;

il PAL - Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018) prevede, tra l'altro, al suo interno quale obiettivo di intervento l'attivazione di "Tirocini di inclusione sociale", per un importo finanziato di € 161.510,00;

i "Tirocini di Inclusione Sociale" sono un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;

i suddetti Tirocini trovano il proprio inquadramento nazionale nell'Accordo del 22.01.2015 raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone";



Distretto Socio Sanitario n. 9

i suddetti tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e, da ultimo, dalla nota n. prot. 43633 del 30 novembre 2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana avente ad oggetto: "Linee guida per i tirocini di inclusione sociale";

il Comune di Gela, con Determina Dirigenziale n. 2361 del 14/07/2022 ha Approvato l' "Avviso pubblico per l'accreditamento di Enti promotori per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale, nel territorio del Distretto Socio-Sanitario N. 9 di Gela, finanziati dalla quota Fondo Povertà 2018 - PAL - CUP: D79J19000690001" ;

il Comune di Gela, con Determina Dirigenziale n. 3142 del 29/09/2022 ha approvato la costituzione dell'albo degli Enti Promotori accreditati , nel territorio del Distretto Socio-Sanitario n. 9 di Gela, per l'attivazione dei tirocini di inclusione.

DATO ATTO CHE:

L'Ente Futura Societa' Cooperativa con sede legale in via__Alcamo 84, città__Trapani prov._TP_tel._0923417606 e - mail_segreteria.tp@futuraformazione.eu_pec__futuraformazione@pec.it__, e con sede operativa via__Umberto Saba, n. 5__città__Gela__ prov.__CL__tel.__0933821410 risulta accreditato, presso il Distretto Socio-Sanitario n. 9, in qualità di soggetto promotore per l'attivazione dei tirocini di inclusione nell'ambito del PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018 CUP: D79J19000690001

CON IL PRESENTE AVVISO SI INFORMANO

in ottemperanza dell'Avviso Pubblico per l'accreditamento di enti promotori qualificati, tutte le aziende profit e no-profit interessate che, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sono in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la propria adesione al Progetto in qualità di Soggetti Ospitanti.

ART.1 - OGGETTO DELL'AVVISO

Con il presente avviso si intende costituire per il soggetto promotore Futura Società Cooperativa un elenco di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di Tirocini di Inclusione Sociale, individuati nell'ambito delle azioni progettuali a valere sul PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018 volti a



Distretto Socio Sanitario n. 9

favorire l'orientamento, la formazione, l'inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico.

Il "tirocinio di inclusione sociale", misura di politica attiva del lavoro, consisterà in un percorso di formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

Il tirocinio viene attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione e si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro attraverso azioni sinergiche con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e mira all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie della misura di inclusione attiva.

L'attivazione dei tirocini prevederà la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra Soggetto promotore e Soggetto Ospitante. La convenzione può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, e definisce gli impegni, obblighi e le responsabilità delle due parti. Per ciascun tirocinante deve essere allegato alla convenzione, un progetto di tirocinio personalizzato, nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi.

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti che hanno presentato la propria adesione, con orari e modalità da concordare, nel rispetto del progetto personalizzato di ogni singolo beneficiario, che in ogni modo non dovrà superare le 30 ore settimanali e per una durata massima di mesi 3 mesi.

Complessivamente in tutto il D.S.S. n. 9 di Gela si prevede la realizzazione di n. 85 tirocini di inclusione sociale, aventi la durata di 3 mesi.

Per il tirocinio d'Inclusione sociale è riconosciuta ad ogni tirocinante un'indennità pari ad euro 300,00 per ogni mese di effettiva presenza. La frequenza alle attività da parte del tirocinante è obbligatoria. Il Soggetto erogatore dell'indennità sarà l'ente promotore che provvederà alla corresponsione dell'importo al tirocinante solo a seguito dell'effettivo ricevimento delle somme da parte del Comune capofila del D.S.S. n. 9.

ART. 2 - SOGGETTI OSPITANTI

Possono manifestare la loro disponibilità i datori di lavoro privati che siano Aziende oppure Organizzazioni del Terzo Settore (Cooperative Sociali, Associazioni di Promozione Sociale ecc. in possesso dei requisiti di cui all'art. 3).

I soggetti ospitanti per l'attuazione dei tirocini dovranno manifestare la loro disponibilità ad ospitare un numero di tirocinanti congruente al numero di dipendenti in forza, come da normativa vigente.

L'elenco completo dei soggetti ospitanti sarà pubblicizzato sui siti istituzionali dei comuni del Distretto Socio Sanitario n. 9.



Distretto Socio Sanitario n. 9 ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono assumere il ruolo di soggetti ospitanti dei Tirocini i datori di lavoro privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commerci nel caso di Aziende;
- b) iscrizione ai Registri / Albi di rispettiva pertinenza nel caso di Organizzazioni del Terzo Settore;
- c) essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- d) possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- e) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
- f) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- g) aver messo in atto tutte le misure di sicurezza ai fini della tutela della salute e essere in regola con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra le parti sociali il 24/04/2020";
- h) non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo/oggettivo o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento nonché:
 - Licenziamento per il superamento del periodo di comperto;
 - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - Licenziamento per fine appalto;
 - Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.;
- i) non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il Soggetto ospitante, che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo", può comunque attivare tirocini.;
- j) non sono destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n.231.



Distretto Socio Sanitario n. 9

Per le cooperative sociali/ enti no profit in genere: obbligo di presentare attestazione di revisione ovvero certificato di revisione, ai sensi della circolare 4 del 27/05/03.

L'insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza.

Non si possono attivare Tirocini in presenza di liquidazione volontaria o procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Non sono attivabili Tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante fermo restando che il tirocinio non può costituire elusione del rapporto di lavoro e che non si possono ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.

ART. 4 - ADEMPIMENTI SPECIFICI

COMPITI DEL SOGGETTO CHE HA IN CARICO IL TIROCINANTE

Il soggetto che ha in carico il tirocinante (Comune di Gela quale capofila del D.S.S n. 9) nomina un Referente, preferibilmente tra i componenti dell'Equipe multidisciplinare, che avrà il compito di supervisionare i singoli progetti di tirocinio.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROMOTORI

Il soggetto promotore accreditato all'albo distrettuale si impegna, entro il termine di 5 gg. dalla data di sottoscrizione del Patto di Accreditamento, a pubblicare apposito avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti ospitanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione. Al suddetto avviso, verrà data diffusione anche attraverso i canali di diffusione istituzionale.

Ai fini del corretto svolgimento delle attività indicate nel presente Avviso, sono individuati i seguenti specifici obblighi a cui devono attenersi i soggetti promotori:

- garantire che le Aziende ospitanti realizzino i tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recate dall'art. 68 della L.R. n.9/2013;
- farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti privati, con precedenza per quelle con sede nel territorio del D.S.S n. 9, che sono disponibili ad ospitare per il tirocinio i destinatari di que-



Distretto Socio Sanitario n. 9

sta azione;

- procedere all'attivazione e al monitoraggio dei tirocini;
- assicurare un'adeguata attività di tutoraggio su tutta la durata delle attività previste collaborando con il tutor dell'ente ospitante alla redazione della scheda individuale e dell'Attestazione finale;

Inoltre, l'Ente Promotore deve vigilare affinché l'azienda ospitante si faccia carico dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, quali:

- garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n.68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non avere fruito di cassa integrazione guadagni in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- redigere il progetto di tirocinio e le sue eventuali variazioni, in collaborazione con l'ente che ha preso in carico il soggetto e con il soggetto ospitante e lo consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, unitamente ad una copia della convenzione;
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio nonché presiede e valuta il medesimo, fornendo anche supporto al Soggetto Ospitante ed ai tirocinanti nella gestione delle procedure amministrative;
- garantire mezzi idonei e personale qualificato per lo svolgimento dei compiti assegnati ai fini della corretta esecuzione del progetto;
- assistere e supportare il tirocinante individuando un Tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, scelto tra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, con funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- garantire la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile durante il periodo di tirocinio. La copertura assicurativa dovrà comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'ente, ma rientranti nel progetto formativo;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio in collaborazione con il tutor e collabora con il tutor del soggetto ospitante alla redazione della scheda individuale e dell'attestazione finale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto e delle modalità attuative del tirocinio, nonché segnala ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svol-



Distretto Socio Sanitario n. 9

ga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- acquisire dal soggetto ospitante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso prima di stipulare la relativa convenzione.

Ciascun **soggetto promotore** deve individuare un **Tutor** che svolge i seguenti compiti:

- collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordinare all'organizzazione e programmazione del percorso di tirocinio;
- monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione della scheda individuale e dell'attestazione finale.

A conclusione del percorso di tirocinio, il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal Tutor del soggetto promotore in collaborazione con il Tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio. L'attestazione dovrà contenere le competenze acquisite dal tirocinante, così come riportate nel Progetto Formativo redatto.

Sia mensilmente che a chiusura del periodo di Tirocinio, l'Ente dovrà procedere a relazionare sui costi sostenuti in proporzione al numero di beneficiari, per soggetto ospitante, allegando la seguente documentazione, in via non esaustiva:

- elenco dei destinatari con registro presenze per ogni Soggetto Promotore e per ogni Soggetto Ospitante;
- autodichiarazione dei beneficiari attestante la partecipazione al Tirocinio;
- la fattura di periodo relativa ai tirocini svolti;
- il registro presenze, con dettaglio mensile, firmato dai beneficiari e dai Tutor nonché timbrato dal legale rappresentante;
- dichiarazione del beneficiario in ordine alla propria situazione fiscale e copia documento d'identità;
- buste paghe e/o ricevute di pagamento a favore dei beneficiari;
- e/c bancario da cui risultino i movimenti in uscita per i pagamenti richiesti;
- prospetto di dettaglio, in caso di pagamenti multipli (Tabella di riconciliazione);
- F24, quietanzati, per ritenute e contributi;
- una relazione sull'attività svolta a firma del legale rappresentante;
- indicazione ed allegazione delle ricevute per le spese eventualmente sostenute.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti ospitanti, oltre che essere in possesso di tutti i requisiti definiti nel presente Avviso, dovranno:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;



Distretto Socio Sanitario n. 9

- collaborare con il soggetto promotore e con il Referente dell'Ente che ha preso in carico la persona alla redazione ed alle eventuali variazioni del Progetto di Tirocinio;
- designare un **Tutor** con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il Progetto e sufficienti a monitorarne le attività;
- effettuare le comunicazioni obbligatorie di competenza, di cui al D.L. n. 510/1996;
- salvo diversamente stabilito dalle parti nella Convenzione, assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del Tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- garantire mezzi idonei e personale qualificato per lo svolgimento dei compiti assegnati ai fini della corretta esecuzione del progetto;
- collaborare con il Referente dell'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del Tirocinio;
- collaborare alla progressiva redazione della Scheda Individuale ed alla rendicontazione effettuata dal Promotore;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al Referente dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali necessità di variazione del Progetto di Tirocinio (es.: cambiamento della sede del Tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor aziendale, ecc.);
- concordare con il Referente dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del Tirocinio;
- valutare, in collaborazione con il Referente dell'ente che ha preso in carico il soggetto l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'Attestazione finale.

Atteso che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei tirocinanti dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata del tirocinio e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze professionali obiettivo del percorso.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto di Tirocinio svolgendo le attività concordate con il Referente dell'ente che lo ha preso in carico e con i tutor.

Deve, inoltre:

- accettare le condizioni di partecipazione previste;
- firmare quotidianamente il registro per le ore di effettiva presenza;



Distretto Socio Sanitario n. 9

- svolgere le attività previste dal Progetto Tirocinio seguendo le indicazioni del Referente e dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere un corso di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispettando le relative norme in fase di svolgimento del tirocinio;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del Tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del Tirocinio;
- in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia al soggetto Ospitante;
- valutare l'esperienza di Tirocinio, se del caso con il supporto del Referente e dei tutor.

Il tirocinante può interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il Referente o con il tutor nominato dal soggetto promotore.

Al tirocinante, all'esito della positiva valutazione dell'intera attività di tirocinio verrà rilasciata l'Attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Si specifica che per i Tirocini in parola, l'indennità indicata dal Progetto costituisce un sussidio assistenziale di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il tirocinante ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal Progetto di Tirocinio, nei limiti e nelle forme nonché alle condizioni previste nel presente Avviso e nella normativa e Linee Guida richiamate.

In particolare, al tirocinante, solo al raggiungimento del 70% delle presenze mensili, verrà **corrisposta un'indennità (sussidio) per la partecipazione al Tirocinio stabilita in sede di predisposizione del Progetto, graduata e proporzionata alle ore effettivamente svolte.**

Percentuali di presenza inferiori, utili al pagamento mensile dell'indennità potranno essere valutate, in relazione alle specifiche necessità del soggetto, dal Referente dell'ente che ha preso in carico la persona, sentiti i tutor dell'ente promotore e del soggetto ospitante.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti partecipazione di cui all'art. 3, possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione dei Soggetti Ospitanti disponibili ad ospitare i tirocini, presentando apposita istanza al soggetto promotore Futura Società Cooperativa_entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul sito del soggetto promotore Futura Società Cooperativa (www.futuraformazione.eu) e sui canali di diffusione istituzionali; scaricando, compilando apposita domanda di partecipazione.

L'istanza di partecipazione in conformità al modello allegato e parte integrante del presente Avviso (Allegato n. 1), redatta in forma di autocertificazione, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona-fisica) incaricato e del legale rappresentante. Deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità. Nell'istanza di partecipazione l'Operatore economico oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di



Distretto Socio Sanitario n. 9

cui all'art. 3 del presente Avviso dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti ed in particolare dovrà dichiarare di:

- essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commerci nel caso di Aziende;
- essere iscritto ai Registri / Albi di rispettiva pertinenza nel caso di Organizzazioni del Terzo Settore;
- essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC);
- possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche;
- avere messo in atto tutte le misure di sicurezza ai fini della tutela della salute e essere in regola con il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto tra le parti il 24/04/2020";
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo/oggettivo o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento nonché:
 - Licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
 - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - Licenziamento per fine appalto;
 - Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.;
- non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il Soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può comunque attivare tirocini.;
- di non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n.231;
- impegnarsi a stipulare la Convenzione con il soggetto promotore (Allegato n. 2);
- impegnarsi a compilare la Dichiarazione Soggetto ospitante (Allegato n. 3);
- impegnarsi a collaborare con il soggetto promotore e con il referente dell'Ente che ha preso in carico la persona alla redazione (Allegato n. 4) e alle eventuali variazioni (Allegato n. 5) del Progetto di Tirocinio;



Distretto Socio Sanitario n. 9

- impegnarsi di designare un Tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
- impegnarsi a effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. 150/1996 di competenza del soggetto ospitante;
- impegnarsi, salvo diversamente stabilito dalle parti nella Convenzione, ad assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs. n.81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n.81/2008 e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale e/o collettivi;
- impegnarsi a mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- impegnarsi a collaborare con il referente dell'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nell'attività di monitoraggio e verifica del tirocinio;
- impegnarsi a collaborare alla progressiva redazione della Scheda Individuale (Allegato n. 6);
- impegnarsi a comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al referente dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali necessità di variazione del Progetto di Tirocinio (es.: cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor aziendale ecc...);
- impegnarsi a concordare con il Referente dell'Ente che ha preso in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- impegnarsi a tenere apposito Registro Individuale di presenza del tirocinante, che sarà fornito dall'Ente Promotore (Allegato n. 7);
- impegnarsi a valutare, in collaborazione con il referente dell'Ente che ha preso in carico il tirocinante l'esperienza svolta dallo stesso ai fini del rilascio dell'Attestazione finale (Allegato n. 8);

Le cooperative sociali/ enti no profit in genere hanno l'obbligo di presentare attestazione di revisione ovvero certificato di revisione, ai sensi della circolare 4 del 27/05/03.

L'istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a mezzo PEC all'Ente Futura Società Cooperativa pec futuraformazione@pec.it, e

riportando chiaramente nell'oggetto la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9 DI GELA, FINANZIATI DAL PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2018 - CUP: D79J19000690001



Distretto Socio Sanitario n. 9

Si precisa che il presente avviso pubblico di inserimento nell'elenco rimarrà comunque valido anche oltre la superiore scadenza in quanto trattasi di un elenco aperto in continuo aggiornamento, per il quale saranno aperte altre finestre temporali per la presentazione di nuove candidature.

ART. 6 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEI SOGGETTI INTERESSATI

L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata e costituita da ciascun soggetto promotore fissato per la presentazione delle istanze.

Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità dell'Avviso e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, verrà redatto l'Elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei Soggetti Ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i Tirocini di inclusione lavorativa e dell'elenco verrà data pubblicità sui siti istituzionali dei comuni del Distretto Socio Sanitario n. 9.

ART. 7- INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti email segreteria.gela@futuraformazione.eu; telefono: 0933821410.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati di cui ciascun soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE ° n 679/2016 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo. L'informativa dovrà essere consegnata a ciascun Soggetto prima della presentazione della domanda.